



**REGOLAMENTO PER LE
MODALITA' OPERATIVE DI
RICEVIMENTO E REGISTRAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

LEGGE 22 dicembre 2017 n. 219

Circolare Ministero dell'Interno n. 1/2018 dell'08.02.2018

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 13 in data 23.05.2018

Art. 1 – Premessa

L'Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato “**Registro dei testamenti biologici**”, uno per ogni singolo Comune che abbia demandato la gestione dei Servizi Demografici all'Unione stessa.

Ogni cittadino quindi, dovrà rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza. Il presente regolamento ha lo scopo di unificare le procedure amministrative nei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda e Corte Palasio, che hanno conferito la gestione dei Servizi Demografici all'Unione stessa con decorrenza 01/01/2014.

Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle “Disposizioni anticipate di trattamento – DAT” previste dalla legge 22 dicembre 2018, N. 219.

L'Ufficio competente a ricevere le Disposizioni anticipate di trattamento – DAT è l'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le DAT, non deve partecipare alla redazione della scrittura né di fornire informazioni sul contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità e alla residenza del consegnante nel Comune.

Art. 3 – Definizioni

Con l'espressione **Dichiarazione Anticipata di Volontà o Testamento biologico** si fa riferimento ad un documento scritto, contenente la manifestazione di volontà di una persona che, capace di intendere e di volere, indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto nel caso in cui si trovasse nella condizione di incapacità a poter esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire ai trattamenti proposti. La persona che lo redige nomina un fiduciario che divenga, nel caso in cui l'interessato non sia più in grado di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele espressione ed esecuzione della volontà dello stesso, per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

Registro dei testamenti biologici: è il Registro riportante il numero progressivo attribuito alle dichiarazioni di volontà/testamento biologico consegnate al Comune di rispettiva residenza del dichiarante. Il numero è consecutivo e crescente e viene attribuito in base alla data di consegna del testamento biologico. Ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte quelle persone che hanno redatto una D.A.T.

Dichiarante/disponente: è la persona iscritta nell'Anagrafe del Comune presso cui si vuole consegnare la DAT. Può rendere la dichiarazione relativa al Testamento Biologico a condizione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in possesso della capacità giuridica e non sia sottoposto ad alcun provvedimento restrittivo della capacità di agire. L'Ente non ha alcun obbligo di verifica in merito alle effettive facoltà del soggetto dichiarante.

Fiduciario: la persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante, qualora lo stesso si trovi nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Funzionario accettante: è il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione alla quale fa capo la gestione dei Servizi Demografici, o un suo delegato, incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro. Il Funzionario accettante rilascerà al Dichiarante una copia dell'istanza relativa alla presentazione del Testamento Biologico. Il Funzionario non conosce il contenuto della D.A.T., che è un atto strettamente personale, e pertanto non può rispondere dei contenuti dello stesso. A lui spetta il compito di conservare con diligenza le istanze di consegna e le buste contenenti il Testamento Biologico, così da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni.

Luogo di deposito del Testamento Biologico: il luogo posto all'interno del Settore Servizi Demografici dove verranno fisicamente conservate le D.A.T. consegnate.

Art. 4 – Modalità di consegna delle D.A.T.

Il Testamento Biologico, redatto in carta e forma libera, deve essere sottoscritto dal Dichiarante e dal Fiduciario.

Il Testamento Biologico va presentato in una busta chiusa personalmente dal disponente che, al momento della consegna al Funzionario accettante, dovrà essere firmata sui lembi di chiusura da parte del Dichiarante e dal Fiduciario.

La busta verrà poi numerata e lo stesso numero sarà riportato sull'istanza di registrazione, oltre che annotato nel Registro.

Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

- la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento D.A.T.":
- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;
- Nome e Cognome del Fiduciario.
- N. progressivo di Registrazione.

All'atto del deposito del Testamento Biologico il Dichiarante dovrà sottoscrivere una dichiarazione con modulo già predisposto (Mod. 1), nella quale dichiarerà la consegna della busta chiusa, la nomina del Fiduciario e che non ha depositato altro Testamento Biologico presso soggetti pubblici o privati, diversi dal Comune di residenza alla data della richiesta.

Il Fiduciario dovrà sottoscrivere una dichiarazione con modulo già predisposto (Mod. 2), nel quale dichiarerà di aver preso conoscenza e di accettare l'incarico di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante.

Il Fiduciario, nel caso in cui il Dichiarante diventi incapace di comunicare consapevolmente, diviene il soggetto chiamato a comunicare ai medici curanti o eventualmente a soggetti terzi indicati nel testamento la volontà della Dichiarante in ordine alle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari richiesti. Egli può quindi richiedere la busta contenente la D.A.T. presentandosi direttamente ai Settore Servizi Demografici, rilasciando apposita ricevuta. La consegna della busta deve essere annotata sul Registro.

Il Funzionario accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario:

- l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Nella ricevuta rilasciata sarà riportata la dicitura "Il Funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti dello stesso" (all. 3);
- copia del presente regolamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità o onere in relazione al valore giuridico ed al contenuto del testamento biologico, oltre che all'effettivo comportamento del Fiduciario, essendo il proprio compito limitato alla gestione del registro e alla conservazione dei Testamento Biologico.

Art. 5 – Caratteristiche, modalità e tenuta del Registro

Il Registro è riservato ai cittadini iscritti nell'Anagrafe dei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda e Corte Palasio ed ha come finalità la gestione della banca dati dei Dichiaranti, che hanno redatto una D.A.T. e dei loro Fiduciari. L'istanza di consegna della D.A.T., avrà un numero progressivo identico a quello messo sulla busta contenente il Testamento biologico e verrà annotata sul Registro, oltre che protocollata. Lo stesso numero progressivo verrà annotato sul Registro.

Al Settore Servizi Demografici spetta la tenuta e l'aggiornamento del Registro su supporto informatico o cartaceo, con il compito di verificare annualmente l'eventuale decesso o emigrazione dei Dichiaranti.

Art. 6 – Revoca, modifica o rinnovo dell'iscrizione nel registro

Su richiesta del Dichiarante l'iscrizione nel Registro potrà essere revocata in qualunque momento. Tale revoca comporta la restituzione della busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro.

La revoca della D.A.T. non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai Fiduciari indicati nella dichiarazione revocata. Tale adempimento infatti rimane ad esclusivo carico dello stesso Dichiarante.

In ogni momento il Dichiarante potrà procedere alla modifica della D.A.T., precedentemente depositata, mediante la consegna di una nuova dichiarazione sempre in busta chiusa e con le stesse modalità previste per l'iscrizione. Tale sostituzione sarà debitamente annotata sul Registro.

In caso di trasferimento della residenza in un altro Comune il Dichiarante ha l'obbligo di ritirare la busta depositata in precedenza presso il Comune dove risiedeva. Ciò comporterà la sua cancellazione dal Registro, con annotazione di quanto avvenuto. In ogni caso il venir meno della residenza da parte del Dichiarante comporta, trascorsi 5 anni, la cancellazione dal Registro e la distruzione della busta contenente la D.A.T.

La comunicazione o l'accertamento d'Ufficio dell'avvenuto decesso del Dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro e la contestuale distruzione della Busta contenente la D.A.T., con conseguente annotazione sul Registro. Nessuna comunicazione è dovuta in tal caso dal Funzionario ai Fiduciari.

Il Funzionario, che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza del grave stato di salute del Dichiarante, non ha alcun obbligo di segnalazione del deposito della Dichiarazione presso il Comune, né ai Fiduciari né ad altro soggetto o Ente.

Art. 7 – Accesso al Registro

Il Registro non è pubblico.

Possono avere accesso: il disponente e il fiduciario.

Al di fuori dei casi sopracitati si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/1990 e D.P.R. 184/2006 e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Art. 8 – Conservazione e responsabilità

Le buste contenenti i testamenti biologici dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.

Art. 9 – Costo del servizio

Il servizio è erogato gratuitamente.

Art. 10 – Norme finali

E' demandata alla Giunta dell'Unione la facoltà di integrare il contenuto del presente regolamento con norme operative e gestionali di dettagli nel rispetto dei criteri e principi generali nello stesso contenuti.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.